



GIUNTA REGIONALE
DPH DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - TURISMO
DPH003 SERVIZIO BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
UFFICIO ATTIVITÀ CULTURALI DI AVEZZANO E ROCCA DI MEZZO

AVVISO
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
alle “ATTIVITÀ NON CONTINUATIVE” riguardanti la “PRODUZIONE DI FILM”
ed
alle “ATTIVITÀ NON CONTINUATIVE” riguardanti gli “AUDIOVISIVI”
Legge regionale 3 novembre 1999, n. 98 e s.m.i. “*Disciplina regionale delle attività cinematografiche, audiovisive e multimediali*”

ANNO 2020

Art. 1
(Finalità)

Il presente Avviso stabilisce per l'anno 2020 i criteri e le modalità per la concessione dei contributi alle “attività non continuative” riguardanti la “produzione di film” e nello specifico il lungometraggio fiction destinato alla proiezione nelle sale cinematografiche, e quindi su grande schermo, ed alle “attività non continuative” riguardanti “audiovisivi” e nello specifico prodotti che contengano la registrazione di immagini in movimento e di suoni ovvero prodotti corti, non di fiction, di ricerca, di documentazione della realtà, di sperimentazione, ai sensi della L.R. 3 novembre 1999, n. 98 e s.m.i. “*Disciplina regionale delle attività cinematografiche, audiovisive e multimediali*” nonché, dell'Atto di indirizzo approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 692 del 10 novembre 2020.

Art. 2
(Stanziamento)

Le risorse finanziarie destinate all'attuazione del presente avviso ammontano complessivamente ad euro 300.000,00 di cui euro 150.000,00 a valere sulle risorse finanziarie dell'anno 2020 ed euro 150.000,00 a valere sulle risorse finanziarie dell'anno 2021.

L'ammontare di cui al comma precedente è ripartito come di seguito indicato:

Settore di attività	Importo 2020	Importo 2021
Attività non continuative riguardanti la “produzione di film”	75.000,00	75.000,00
Attività non continuative riguardanti “audiovisivi”	75.000,00	75.000,00
Totale	150.000,00	150.000,00

Qualora si generassero economie su uno dei due settori le stesse andranno a incrementare le risorse finanziarie previste per l'altro settore.

Art. 3
(Beneficiari)

Per soggetti beneficiari si intendono soggetti associativi e singoli operatori in possesso di comprovati requisiti e di professionalità ed esperienza nel campo delle attività cinematografiche e audiovisive.

I soggetti beneficiari possono presentare un'unica istanza scegliendo il settore *Attività non continuative* riguardanti la “produzione di film” oppure il settore *Attività non continuative* riguardanti “audiovisivi”.

Non verranno prese in considerazione le proposte di attività presentate dallo stesso soggetto beneficiario

per entrambi i settori.

Art. 4

(Attività ammesse)

Sono ammesse a finanziamento le “attività non continuative” riguardanti la “produzione di film” e nello specifico il lungometraggio fiction destinato alla proiezione nelle sale cinematografiche, e quindi su grande schermo e le “attività non continuative” riguardanti “audiovisivi” e nello specifico prodotti che contengano la registrazione di immagini in movimento e di suoni ovvero prodotti corti, non di fiction, di ricerca, di documentazione della realtà, di sperimentazione.

Il prodotto cinematografico deve avere un legame storico, artistico-culturale nonché ambientale e territoriale con l’Abruzzo, con sviluppo sul territorio regionale di almeno i 2/3 dei giorni di lavorazione del film.

Le proposte dovranno tassativamente contenere la puntuale descrizione delle singole fasi progettuali (sviluppo, pre-produzione, realizzazione esecutiva, post-produzione e distribuzione), il copione/sceneggiatura e la scheda tecnica del film proposto, nonché la previsione di un cofinanziamento dell’iniziativa - con risorse proprie del proponente oppure con risorse di terzi privati - in misura non inferiore al 20% del costo complessivo del progetto.

Detta percentuale minima di cofinanziamento deve essere garantita anche in fase di rendicontazione della spesa, a pena di revoca del contributo con obbligo di restituzione dell’eventuale anticipo.

In sede di istanza i proponenti dovranno espressamente dichiarare il proprio impegno a concludere il progetto e, quindi, a consegnare al Servizio competente copia del prodotto realizzato entro e non oltre il 31 agosto 2021.

Il progetto deve essere realizzato nel periodo compreso **tra il 1 gennaio 2020 e il 31 agosto 2021.**

Art. 5

(Istanze irricevibili e inammissibili)

Sono **irricevibili**, a seguito dell’attività di istruttoria preliminare svolta dal Servizio competente, le istanze:

- a) presentate da soggetti diversi da quelli previsti all’art. 3 del presente avviso;
- b) redatte in modo non conforme ai modelli allegati al presente avviso;
- c) prive della firma del legale rappresentante del soggetto proponente;
- d) non corredate di copia del documento di identità del legale rappresentante in corso di validità;
- e) incomplete della prevista documentazione a corredo dell’istanza;
- f) pervenute oltre il termine utile indicato all’art. 7 del presente avviso;
- g) prive di copione/sceneggiatura del film e/o della sua scheda tecnica e/o del piano dettagliato dei costi e delle modalità di realizzazione per ciascuna delle fasi di lavorazione (sviluppo, pre-produzione, realizzazione esecutiva, post-produzione e distribuzione).

Sono **inammissibili**, a seguito dell’attività di valutazione di merito svolta dalla Commissione di valutazione, le istanze relative:

- h) ad attività che non prevedono una compartecipazione finanziaria con risorse proprie o con risorse di terzi privati pari ad almeno il 20% del costo complessivo del progetto;
- i) ad attività di produzione cinematografica che non prevedono nella scheda tecnica dell’opera di sviluppare sul territorio abruzzese almeno i 2/3 dei giorni di lavorazione del film, ovvero che non presentano alcun legame storico, artistico-culturale nonché ambientale e territoriale;
- j) a proposte di opere già realizzate con sostegno economico della Regione Abruzzo.

Art. 6

(Determinazione del contributo)

La valutazione finale di ciascuna istanza è ottenuta sommando tutti i punteggi parziali attribuiti sulla base

dei criteri di cui all'articolo 10.

Sulla base dei punteggi finali attribuiti ai singoli progetti viene formulata la graduatoria di merito.

L'Amministrazione potrà erogare un acconto sino ad un massimo del 50% del contributo provvisoriamente concesso, come di seguito riportato:

1. per le “**attività non continuative**” riguardanti la “*produzione di film*” e nello specifico il lungometraggio fiction destinato alla proiezione nelle sale cinematografiche, **il contributo**, per la complessità della tipologia del progetto nonché per l'entità delle risorse disponibili, **è calcolato** nella misura percentuale del 50% sul totale delle spese ritenute ammissibili quali riportate nel preventivo presentato e fino al massimo di euro 150.000,00 per ciascun progetto;
2. per le “**attività non continuative**” riguardanti “*audiovisivi*” e nello specifico prodotti che contengano la registrazione di immagini in movimento e di suoni ovverosia prodotti corti, non di fiction, di ricerca, di documentazione della realtà, di sperimentazione, **il contributo è calcolato** nella misura percentuale del 50% sul totale delle spese ritenute ammissibili quali riportate nel preventivo presentato e fino al massimo di euro 30.000,00 per ciascun progetto.

I contributi risulteranno inferiori alla misura percentuale del 50% delle spese ritenute ammissibili quali riportate nel preventivo presentato nell'ipotesi in cui il piano delle entrate presentato, per la compartecipazione di altri contributi pubblici e la necessità di mantenere la percentuale minima di cofinanziamento privato, comporti una sua minore capienza. Analoga riduzione contributiva sarà determinata, per l'ultimo dei contributi concedibili, nell'ipotesi di esaurimento delle risorse a disposizione; in tal caso, al beneficiario è richiesta l'accettazione incondizionata del contributo come determinato dalla disponibilità di risorse.

Art. 7

(Modalità e termini di presentazione delle domande)

L'istanza per la concessione del contributo deve essere redatta utilizzando, **a pena di irricevibilità**, la modulistica allegata al presente Avviso (Allegato A - *Domanda per la concessione del contributo* e Allegato B - *Proposta progettuale*), reperibile sul sito istituzionale della Giunta Regionale www.regione.abruzzo.it/content/cultura-contributi-e-finanziamenti.

Le dichiarazioni rese e sottoscritte dal legale rappresentante hanno valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*) pertanto soggette, per le ipotesi di falsità in atti e per le ipotesi dichiarazioni mendaci, alle sanzioni penali di cui all'articolo 76 del citato D.P.R. 445/2000.

La modulistica richiesta (Allegato A - *Domanda per la concessione del contributo* e Allegato B - *Proposta progettuale*) nonché tutta la documentazione da presentare e precisamente:

- a) **descrizione delle attività** svolte almeno nel precedente biennio dall'organismo a base associativa nel settore della produzione di film e audiovisivi e curriculum vitae dei professionisti/esperti coinvolti;
- b) **curriculum vitae** completo delle esperienze professionali maturate nel campo cinematografico, audiovisivo e multimediale (se il proponente è un singolo operatore),
- c) **curriculum vitae** di eventuali altri professionisti direttamente coinvolti nella proposta progettuale;
- d) copia dello dell'**Atto costitutivo** e/o **Statuto** completo e aggiornato;
- e) copia di un **documento d'identità** del legale rappresentante in corso di validità;
- f) **copione/sceneggiatura** del film e/o della sua scheda tecnica del film/audiovisivo proposto.

deve pervenire perentoriamente, **a pena di irricevibilità, entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 28.11.2020** a mezzo **pec** all'indirizzo dph003@pec.regione.abruzzo.it.

Nell'oggetto della PEC deve essere apposta la seguente dicitura:

“Richiesta per la concessione dei contributi L.R. 98/1999 – anno 2020”.

La dimensione massima del file non deve essere superiore ai 110MB, in caso contrario è consentito fare più invii.

Nel procedimento di invio telematico il gestore Pec rilascerà una **“ricevuta di accettazione”**. Questo documento ha lo stesso valore giuridico assunto dalla “ricevuta di spedizione” nelle notifiche tramite posta. Successivamente, quando il messaggio verrà consegnato alla casella Pec del destinatario, il gestore di quest’ultimo emetterà una **“ricevuta di avvenuta consegna”**, la quale rappresenta l’unico documento idoneo a comprovare l’avvenuta consegna dell’istanza. **Pertanto, l’istante dovrà accertarsi di essere in possesso di entrambe le ricevute sopraindicate.**

Art. 8

(Commissione di valutazione)

È istituita, con provvedimento del Direttore del Dipartimento competente, apposita Commissione di valutazione delle proposte presentate, composta dal Dirigente del Servizio Beni e Attività Culturali con funzioni di Presidente, da due funzionari regionali e da un segretario.

Art. 9

(Istruttoria delle istanze)

L’attività istruttoria si compone di due fasi:

- istruttoria preliminare, diretta a verificare la completezza e la correttezza formale della documentazione presentata, secondo quanto disciplinato all’articolo 5 dalla lettera a) alla lettera g);
- istruttoria per la valutazione di merito.

L’istruttoria preliminare si conclude con la redazione di un elenco delle istanze presentate dichiarate formalmente corrette e complete, e di un eventuale separato elenco con le istanze dichiarate irricevibili con le relative motivazioni. L’elenco delle istanze dichiarate ammesse sarà trasmesso alla Commissione di valutazione per la successiva istruttoria per la valutazione di merito.

La Commissione di valutazione dovrà curare l’istruttoria delle istanze secondo quanto disciplinato all’articolo 5 dalla lettera h) alla lettera j) e provvedere alla valutazione delle stesse sulla base dei criteri di valutazione disciplinati dal successivo articolo 10.

L’istruttoria della Commissione di valutazione si conclude con la redazione della graduatoria delle istanze ammissibili con l’indicazione dell’importo del contributo provvisoriamente concesso e di un elenco di istanze inammissibili con la relativa motivazione.

Art. 10

(Criteri di valutazione e punteggi)

La Commissione di cui all’art. 8 valuta le proposte *“attività non continuative”* riguardanti la *“produzione di film”* sulla base dei seguenti criteri:

1. rilevanza territoriale dell’iniziativa;
2. cofinanziamento del proponente;
3. promozione/distribuzione del prodotto finito;
4. rilevanza progettuale;
5. spese ammissibili.

RILEVANZA TERRITORIALE DELL'INIZIATIVA		
ELEMENTO DI VALUTAZIONE		PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE (MAX 15)
Iniziativa a carattere internazionale		max 15
Iniziativa a carattere nazionale		max 10
Iniziativa a carattere regionale		max 5
COFINANZIAMENTO CON RISORSE PROPRIE E/O DI TERZI PRIVATI		
ELEMENTO DI VALUTAZIONE		PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE (MAX 15)
>50% fino al 65% e oltre		max 15
>35% fino al 50%		max 10
dal 20% fino al 35%		max 5
PROMOZIONE/DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO FINITO		
ELEMENTO DI VALUTAZIONE		PUNTEGGIO CUMULABILE (MAX 15)
Pubblicità tramite stampa/media	a livello internazionale	max 9
	a livello nazionale	max 6
	a livello regionale	max 3
Distribuzione del film	a livello internazionale	max 3
	a livello nazionale	max 2
	a livello regionale	max 1
Presentazione del film	a livello internazionale	max 3
	a livello nazionale	max 2
	a livello regionale	max 1
RILEVANZA PROGETTUALE		
ELEMENTO DI VALUTAZIONE		PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE (MAX 40)
Completezza del progetto e fattibilità economica-operativa		max 5
Qualità e originalità del soggetto ed innovazione progettuale		max 5
Attinenza/legame storico, artistico-culturale nonché ambientale e territoriale		max 5
Collaborazione di accreditati organismi/operatori di settore		max 5
Partecipazione nel cast di attori di rilievo nazionale o internazionale		max 10
Partecipazione al progetto di un regista di rilievo nazionale o internazionale		max 10
SPESE AMMISSIBILI		
ELEMENTO DI VALUTAZIONE		PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE (MAX 15)
> 1.000.000 fino a 1.500.000,00 e oltre		max 15
> 500.000 fino a 1.000.000		max 10
> 200.000 fino a 500.000		max 5
Inferiore a 200.000		0

La Commissione di cui all'art. 8 valuta le proposte "attività non continuative" riguardanti gli "audiovisivi" sulla base dei seguenti criteri:

1. rilevanza territoriale dell'iniziativa;
2. cofinanziamento del proponente;
3. promozione/distribuzione del prodotto finito;
4. rilevanza progettuale;
5. spese ammissibili.

RILEVANZA TERRITORIALE DELL'INIZIATIVA		
ELEMENTO DI VALUTAZIONE		PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE (MAX 15)
Iniziativa a carattere nazionale o internazionale		max 15
Iniziativa a carattere regionale		max 10
Iniziativa a carattere provinciale		max 5
COFINANZIAMENTO CON RISORSE PROPRIE E/O DI TERZI PRIVATI		
ELEMENTO DI VALUTAZIONE		PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE (MAX 15)
>40% fino al 50% e oltre		max 15
>30% fino al 40%		max 10
dal 20% fino al 30%		max 5
PROMOZIONE/DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO FINITO		
ELEMENTO DI VALUTAZIONE		PUNTEGGIO CUMULABILE (MAX 15)
Pubblicità tramite stampa/media	a livello nazionale o inter.le	max 9
	a livello regionale	max 6
	a livello provinciale	max 3
Distribuzione	a livello nazionale o inter.le	max 3
	a livello regionale	max 2
	a livello provinciale	max 1
Presentazione	a livello nazionale o inter.le	max 3
	a livello regionale	max 2
	a livello provinciale	max 1
RILEVANZA PROGETTUALE		
ELEMENTO DI VALUTAZIONE		PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE (MAX 40)
Completezza del progetto e fattibilità economica-operativa		max 5
Qualità e originalità del soggetto ed innovazione progettuale		max 5
Attinenza/legame storico, artistico-culturale nonché ambientale e territoriale		max 5
Collaborazione di accreditati organismi/operatori di settore		max 5
Partecipazione nel cast di attori di rilievo nazionale o internazionale		max 10
Partecipazione al progetto di un regista di rilievo nazionale o internazionale		max 10
SPESE AMMISSIBILI		
ELEMENTO DI VALUTAZIONE		PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE (MAX 15)
> 500.000 fino a 1.000.000 e oltre		max 15
> 250.000 fino a 500.000		max 10
> 50.000 fino a 250.000		max 5
Inferiore a 50.000		0

L'indicatore **rilevanza territoriale dell'iniziativa** coniuga il coinvolgimento sul progetto di soggetti pubblici e privati presenti in Abruzzo o provenienti da altre regioni e da altre nazioni con la capacità dell'iniziativa di rilanciare l'immagine regionale in Italia e all'estero, attraendo flussi turistici. Per qualificare il carattere dell'indicatore, al fine dell'attribuzione del punteggio, risultano determinanti l'assetto organizzativo generale e la partecipazione di partners e organismi/operatori di settore deducibili dal piano operativo dell'iniziativa.

L'indicatore **promozione/distribuzione del prodotto finito** si riferisce all'ampiezza dell'ambito di risonanza e diffusione informativa dell'iniziativa, rilevante ai fini della pubblica fruizione e della visibilità dell'immagine regionale. È inteso come promozione/distribuzione del prodotto finito attraverso pubblicità a mezzo manifesti/locandine, stampa, radio, televisione, media e attraverso eventi pubblici di presentazione del film e sua distribuzione nelle sale cinematografiche. Per ciascuna proposta i punteggi sono cumulabili (max 15) se riferiti ai differenti mezzi promozionali, ma non lo sono se riferiti ai differenti livelli dello stesso mezzo.

Per i primi quattro elementi di valutazione riferiti alla **rilevanza progettuale** i punteggi attribuibili vanno da 0 a un massimo di 5, secondo un gradiente di qualità/quantità (0=assente/insufficiente; 1=sufficiente; 2=discreta; 3=buona, 4=distinta, 5=ottima) desumibile dai rispettivi *indicatori*.

Di seguito vengono riportati a titolo di mero esempio alcuni significativi *indicatori* di ciascuno degli *Elementi di Valutazione*:

- sono indicatori di “*completezza del progetto e di fattibilità economica-operativa*” la sua chiara articolazione per fasi attuative, l'espressa indicazione dei luoghi/location individuati per le riprese e dei soggetti/enti/organismi coinvolti e/o da coinvolgere sul progetto, l'analiticità della scheda tecnica,

ecc.; nonché la buona corrispondenza dei costi previsti per le singole azioni da mettere in essere alle effettive esigenze di ordine tecnico, strumentale ed artistico desumibili dal piano operativo della proposta, nonché la previsione di copertura della spesa complessiva e l'elaborazione di una compiuta sceneggiatura/copione, ecc.;

- sono indicatori di “*qualità e originalità del soggetto e di innovazione progettuale*” la particolarità dei contenuti specifici dell'opera filmica proposta e quella dei temi prescelti e dei meccanismi di sviluppo narrativo della storia, nonché gli aspetti innovativi della narrazione ecc.; nonché tutti quegli elementi di novità desumibili dall'architettura progettuale complessiva: la previsione di utilizzo e sperimentazione di tecnologie avanzate e di strumenti attuativi non convenzionali, la presenza di contenuti inediti, altre peculiarità progettuali, ecc..
- è indicatore di “*attinenza/ legame storico, artistico-culturale nonché ambientale e territoriale*” la presenza nell'opera proposta di elementi storico-narrativi, contenutistici, ambientali e paesaggistici strettamente correlati alla storia, all'arte e alle tradizioni abruzzesi;
- è indicatore di “*collaborazione di accreditati organismi/operatori di settore*” l'espressa individuazione dei soggetti coinvolti e da coinvolgere sul progetto in possesso dei necessari e documentati requisiti tecnici e professionali nei settori del cinema.

Per gli ultimi due elementi di valutazione riferiti alla **rilevanza progettuale** i punteggi sono attribuibili come segue: (0=assente; 3=nazionale; 5=nazionalità rilevante; 8=internazionale; 10=internazionalità rilevante) e sono desumibili dai rispettivi indicatori:

- è indicatore di “*partecipazione al progetto di artisti e operatori di rilievo nazionale o internazionale*” l'espressa partecipazione al progetto di attori di riconosciuta fama nazionale o internazionale coinvolti nel progetto;
- è indicatore di “*partecipazione al progetto di un regista di rilievo nazionale o internazionale*” l'espressa partecipazione al progetto di un regista di riconosciuta fama nazionale o internazionale coinvolti nel progetto.

Art. 11

(Graduatorie beneficiari e accettazione contributo)

La Commissione di valutazione, all'esito delle valutazioni effettuate, predispone la graduatoria dei potenziali beneficiari. In caso di parità di punteggio la Commissione di valutazione procede a sorteggio. La Commissione di valutazione predispone la graduatoria delle istanze ammesse a contributo nel rispetto dei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

La Commissione di valutazione trasmette, la graduatoria al Servizio competente ai fini della presa d'atto e dell'adozione dei successivi provvedimenti.

Il Servizio competente comunica ai beneficiari l'ammontare dei contributi provvisoriamente concessi, nel rispetto delle risorse disponibili ed assegna agli stessi un termine non superiore a 7 giorni, per la comunicazione dell'accettazione del contributo. A seguito del ricevimento della suddetta comunicazione l'Amministrazione regionale procederà alla erogazione dell'acconto previsto pari al 50% di quanto assegnato. La mancata comunicazione dell'accettazione, entro il termine previsto, comporta la decadenza dal contributo.

Art. 12

(Spese ammissibili)

Sono ritenute ammissibili le spese strettamente connesse alla realizzazione del progetto, riferibili alla sola durata dello stesso e dichiarate necessarie per il corretto svolgimento e la buona riuscita delle attività proposte, di cui alle seguenti fattispecie:

1. Costi operativi direttamente collegati e imputabili al progetto, quali:

- locazione di immobili e di strutture architettoniche utilizzate per il set cinematografico, nonché i costi per l'eventuale occupazione di spazi pubblici e privati;

- costi di viaggio, di casting e di segreteria;
 - acquisto e noleggio di materiali con attinenza diretta al progetto (esclusi gli acquisti di beni durevoli di valore unitario superiore a € 100,00);
 - compensi e spese per alloggio di artisti e personale incaricato a qualsiasi titolo (dipendenti, collaboratori occasionali o a progetto, professionisti, ecc.);
 - spese di assistenza esterna per consulenze ed affidamento di servizi;
2. Costi per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale;
 3. Costi di promozione; a titolo esemplificativo si indicano: costi per la diffusione e distribuzione del film, spese per l'organizzazione di presentazioni al pubblico dei film prodotti, spese per la stampa e la distribuzione di manifesti e programmi, spese per la realizzazione di servizi radiofonici e televisivi, ecc.;
 4. Altri costi di attuazione (spese di affissione, eventuali spese per il vitto di artisti, tecnici, artigiani e collaboratori strettamente rapportate ai periodi di lavorazione del film) dichiarati indispensabili.

Le spese ammissibili, come sopra specificate, devono essere rappresentate distintamente e ricondotte - sia nel preventivo che nel rendiconto - alle fasi di lavorazione di seguito elencate: **sviluppo** (cui sono imputati i costi di progettazione creativa, di stesura ovvero acquisizione dei diritti del soggetto e della sceneggiatura, eventuale acquisizione dei diritti di adattamento e sfruttamento da altra opera tutelata dal diritto d'autore); **preproduzione** (cui sono imputati i costi relativi all'organizzazione delle riprese e contrattualizzazione del cast tecnico e artistico, nonché alle attività di ricerca, sopralluogo e documentazione); **realizzazione esecutiva** (cui afferiscono i costi per l'effettuazione delle riprese e per locazioni, costumi, scenografie, trucchi, costruzione del set e quant'altro); **post-produzione** (cui sono imputati i costi relativi al montaggio e missaggio audio-video, all'aggiunta di effetti speciali, all'eventuale doppiaggio, al trasferimento sul supporto finale e stampa della copia/*master* del film); **distribuzione** (cui afferiscono i costi relativi alla diffusione, distribuzione, presentazione al pubblico e promozione delle opere prodotte e le spese di acquisto dei supporti per la loro duplicazione).

Le spese generali e di gestione, non comprese nelle categorie di cui sopra, sono ammesse in misura non superiore al 10% del totale delle spese ammissibili.

Art. 13 (Spese non ammissibili)

Sono ritenute inammissibili:

- le spese di ristorazione e vitto di relatori, artisti, tecnici, artigiani e collaboratori che concorrono alla realizzazione del progetto effettuate al di fuori dei periodi di lavorazione dei film e prive dell'indicazione dei nominativi degli ospiti e dei rispettivi ruoli;
- i rimborsi e le spese sostenute dai soci e dai membri dei soggetti proponenti se organismi associativi;
- le spese sostenute per l'acquisto di beni durevoli di valore unitario superiore a € 100,00;
- le spese di stampa di libri e pubblicazioni;
- le spese sostenute al di fuori del periodo indicato nelle proposte, dall'avvio (fase organizzativa) alla conclusione del progetto;
- spese non correlate alla natura del progetto;
- spese carenti di documentazione giustificativa.

In sede di erogazione a titolo di saldo del contributo provvisoriamente concesso, se l'importo della spesa effettivamente sostenuta, al netto di quelle inammissibili, risulta inferiore al preventivo ammesso a finanziamento, il contributo da liquidare è rideterminato in proporzione alle spese effettivamente sostenute e ritenute ammissibili.

Art. 14

(Rendicontazione delle spese)

Ai fini della liquidazione e dell'erogazione dei contributi provvisoriamente concessi, la rendicontazione delle spese sostenute è presentata, al Servizio competente entro 30 giorni dalla conclusione del progetto ammesso a finanziamento e comunque non oltre il 30 settembre 2021. Decorso inutilmente tale termine il contributo è revocato con obbligo di restituzione dell'anticipo erogato.

La rendicontazione delle spese deve essere effettuata utilizzando la modulistica a tal fine predisposta ed inviata dal Servizio competente e deve essere corredata dai seguenti documenti:

- Dichiarazione da rendere ai fini della tracciabilità dei pagamenti degli Enti Pubblici (L. n. 136/2010);
- Dichiarazione ex art. 6, comma 2, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito in Legge 30 luglio 2010, n. 122);
- Dichiarazione di assoggettabilità alla ritenuta d'acconto (D.P.R. n. 600/73 art 28) del 4% Ires/Irpef;
- Certificazione di regolarità contabile da rendere ai sensi della L.R. 27 giugno 1986, n. 22 e s.m.i., (qualora il contributo provvisoriamente concesso superi l'importo di euro 10.329,14);
- Certificato attribuzione codice fiscale/partita iva;
- Copia di documento di riconoscimento del legale rappresentante, in corso di validità;
- Dichiarazione della presenza o meno di rappresentanti nominati dalla Regione Abruzzo all'interno dei propri organi associativi. In caso affermativo occorre presentare:
 - la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi di amministratore di ente pubblico e di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico ai sensi del Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;
 - la Scheda Trasparenza ex art 22 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 *Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*;
- documenti giustificativi, in copia, delle spese sostenute.

Per documenti giustificativi delle spese sostenute si intendono: atti che consentono di provare la certezza e la misurabilità dell'operazione (es. fatture, buste paga, moduli di versamento di imposte e oneri sociali, titoli di viaggio nominativi, ecc..., non sono ammessi gli scontrini fiscali), corredata da documentazione idonea a comprovare l'effettivo pagamento (es. mandato di pagamento quietanzato nel caso di ente pubblico; bonifico bancario; matrice dell'assegno circolare o dell'assegno bancario non trasferibile ed estratto conto bancario; per i pagamenti in contanti, stampa della Contabilità ufficiale ovvero quietanza liberatoria del soggetto creditore entro i limiti fissati dalla normativa; richiesta di rimborso spese di trasferta con allegate le relative ricevute).

Obblighi a carico dei beneficiari:

- consegnare al Servizio Beni e Attività Culturali n. 1 copia del prodotto realizzato in formato digitale con connessa liberatoria all'utilizzo;
- menzionare, nei titoli di testa dei film prodotti e sulle copertine dei relativi supporti, il finanziamento regionale riportando il logo della Regione Abruzzo e la dicitura "*Giunta Regionale d'Abruzzo – Servizio Beni e Attività Culturali – Iniziativa realizzata con contributo regionale ex L.R. 98/1999 ss.mm.ii.*";
- riportare sull'eventuale materiale informativo e promozionale dell'iniziativa il logo e la dicitura di cui al punto precedente.

Per usufruire del contributo in misura corrispondente all'importo assegnato, l'attuazione delle attività ammesse a finanziamento deve risultare conforme a quanto proposto anche sotto il profilo finanziario. Nel caso in cui il totale delle spese rendicontate, al netto di quelle inammissibili, dovesse risultare inferiore al 90% del preventivo ammesso a finanziamento, l'importo del contributo da liquidare viene ridotto proporzionalmente e rimodulato applicando la percentuale contributiva al totale dei costi ammissibili ed effettivamente rendicontati. Qualora l'importo del contributo rimodulato risulti inferiore alla somma

eventualmente già erogata a titolo di anticipazione, il beneficiario è tenuto alla restituzione della quota eccedente l'anticipo erogato, maggiorata degli interessi al tasso legale maturati dalla data di riscossione a quella di effettivo riversamento alla tesoreria regionale.

Art. 15

(Revoca e restituzione del contributo)

Il Servizio competente provvede a revocare il contributo provvisoriamente concesso – con obbligo di richiedere la restituzione di eventuali acconti già erogati con maggiorazione degli interessi legali – nel caso si verifichi anche un solo evento di quelli di seguito riportati:

- interruzione del progetto anche per cause non imputabili al soggetto beneficiario;
- mancata consegna nei prescritti termini dell'opera cinematografica prodotta;
- mancata presentazione del rendiconto nei prescritti termini indicati dal presente avviso;
- mancata presentazione delle integrazioni documentali richieste dal Servizio, ovvero presentazione delle stesse oltre il termine fissato nella richiesta;
- carenza della documentazione finale di spesa non sanata entro il termine assegnato;
- realizzazione del progetto in modo difforme dalla proposta ammessa a finanziamento;
- utilizzo, anche parziale, del contributo per scopi diversi da quelli che ne hanno motivato la concessione;
- gravi inadempimenti del soggetto beneficiario rispetto agli obblighi previsti dal presente atto di indirizzo, emersi dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli effettuati a campione.

Gli elementi di cui all'articolo 10, come valutati dalla Commissione, devono sussistere al momento della rendicontazione delle spese ai fini della successiva liquidazione del contributo da parte del Servizio competente; se anche uno solo degli elementi come valutati dalla Commissione non sussiste al momento della rendicontazione delle spese sostenute, il contributo è revocato.

Il procedimento di revoca si conclude con l'adozione del relativo provvedimento da parte del competente Servizio.

Art. 16

(Liquidazione dei contributi provvisoriamente concessi)

Ai fini della liquidazione, il contributo è calcolato in base ai limiti stabiliti dal precedente art. 6 e tenuto conto dell'importo delle spese effettivamente sostenute, ritenute ammissibili e debitamente documentate dai relativi titoli giustificativi di cui al comma 3 dell'art. 13 del presente Avviso.

La liquidazione del contributo di importo superiore ad euro 5.000,00 a favore di Enti privati è subordinata all'esito favorevole della verifica di cui all'art. 48bis del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 (*Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito*).

Art. 17

(Disposizioni finali)

I dati personali forniti in relazione al presente Avviso sono raccolti e trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale gli stessi sono resi, ai sensi della normativa vigente.

Per ogni eventuale controversia è competente il Tribunale di L'Aquila.

Il Servizio competente invierà eventuali comunicazioni relative al presente Avviso all'indirizzo di posta elettronica (pec o peo) riportato nell'istanza.

Le informazioni relative al presente Avviso saranno pubblicate sul sito istituzionale www.regione.abruzzo.it/content/cultura-contributi-e-finanziamenti.

Il presente avviso è pubblicato sulla Home page della Regione Abruzzo, sul sito istituzionale della Giunta

Regionale all'indirizzo: www.regione.abruzzo.it/content/cultura-contributi-e-finanziamenti
nonché sul BURAT speciale del 13 novembre 2020.

Il Dirigente del Servizio ad interim

Carlo Tereo De Landerset

Firmato digitalmente